



Istruzioni relative al finanziamento speciale sport concernente contributi per materiale e attrezzi sportivi

emanate dal Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente il 19 agosto 2015
(Stato 1° gennaio 2026)

visto l'art. 31 lett. a dell'ordinanza sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (ordinanza sulla promozione dello sport)

Art. 1 Contributi

¹ I contributi possono essere versati a favore dell'organizzazione richiedente ai fini dell'acquisto della proprietà duratura per:

- a) l'acquisto di materiale sportivo;
- b) l'acquisto di attrezzi sportivi.

² I contributi vengono versati se sono rispettati i requisiti dello standard di settore per lo sport svizzero.

Art. 2 Esclusione dai contributi

¹ Sono esclusi dall'erogazione di contributi:

- a) il materiale e gli attrezzi sportivi per impianti di diritto pubblico;
- b) attrezzature e abbigliamento della società destinati all'uso personale permanente (proprietà); *
- c) il materiale e l'attrezzatura di salvataggio, esclusa la documentazione di corso della SSS e del CAS;
- d) il materiale e gli attrezzi sportivi utilizzati a scopi commerciali;
- e) le spese per la riparazione e la manutenzione di materiale e attrezzi sportivi;
- f) televisori, PC, notebook, tablet e software di ogni genere;
- g) i sistemi di misurazione per la diagnostica delle prestazioni e ausili che vengono utilizzati principalmente per scopi medici e terapeutici o il cui impiego richiede personale medico specializzato; *
- h) gli aventi diritto a contributi conformemente all'art. 12 lett. b e d dell'ordinanza sulla promozione dello sport;
- i) materiale e attrezzi sportivi acquistati esclusivamente o principalmente allo scopo di svolgere manifestazioni sportive; *
- j) acquisti inferiori a 500 franchi. *

Art. 3 Inoltro ed evasione delle domande

a) Destinatario

¹ Le domande di contributo e la documentazione devono essere inoltrate con il modulo di domanda online "Materiale e attrezzi sportivi". *

Art. 4 b) Allegati

¹ Insieme alla domanda devono essere inoltrati in forma elettronica i documenti seguenti: *

- a) ...; *
- b) distinta dei costi con le offerte; *
- c) conti economici, bilanci e rapporti di revisione degli ultimi due anni;*
- d) coordinate del conto, come registrate presso la banca/posta.*

Art. 5 c) Termine d'inoltro / perenzione *

¹ L'acquisto e l'ordinazione possono essere effettuati soltanto dopo che i contributi sono stati garantiti.

² Se è necessario procedere senza indugio a un acquisto sostitutivo non prevedibile, l'Ufficio per la scuola popolare e lo sport può autorizzare l'ordinazione facendo salva la garanzia di contributo. *

Art. 6 d) Decisione relativa al versamento di contributi

¹ Sulla base dei costi computabili, il Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente decide in merito alla garanzia di contributi fino a 100 000 franchi.

² Sulla base dei costi computabili, il Governo decide in merito alla garanzia di contributi superiori a 100 000 franchi.

³ La garanzia di contributi viene comunicata per iscritto direttamente ai richiedenti.

Art. 7 e) Calcolo del contributo

¹ I contributi per materiale e attrezzi sportivi ammontano al massimo al 40 % dei costi computabili.

² Altri contributi dell'ente pubblico vengono dedotti dai costi.

Art. 8 f) Documentazione per il conteggio

¹ Dopo l'acquisto occorre trasmettere in forma elettronica tramite il modulo online "Inoltrare documenti di comprova" la documentazione seguente: *

- a) distinta dei costi, incluse le relative copie delle fatture; *
- b) ricevute di pagamento (ricevute bancarie/postali) dalle quali risulti il titolare del conto. *

Art. 9 g) Esame della documentazione per il conteggio / calcolo definitivo e versamento del contributo

¹ Il conteggio viene esaminato dall'Ufficio per la scuola popolare e lo sport.

² Dopo l'acquisto, il contributo viene calcolato in via definitiva e versato sulla base del conteggio.

Art. 10 h) Scadenza della concessione del contributo

¹ Il contributo garantito dal finanziamento speciale sport scade due anni dopo la sua concessione.

Art. 11 Condizione

¹ Il versamento di contributi per materiale e attrezzi sportivi è vincolato alla condizione che i marchi "graubündenSport" e "Swisslos" vengano presentati in maniera adeguata. I rispettivi modelli o banner possono essere richiesti all'Ufficio indicato sul modulo di domanda.

Art. 12 Ricorso

¹ Contro le decisioni del Dipartimento rispettivamente del Governo è data facoltà di ricorso al Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni, Grabenstrasse 30, 7001 Coira, entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione impugnata.

Art. 13 Entrata in vigore

¹ Le presenti istruzioni entrano in vigore il 19 agosto 2015.

Tabella delle modifiche

Decreto	Entrata in vigore	Elemento	Modifica
USPS / DD 2790 del 19.08.2015	19.08.2015	prima emanazione	
USPS / DD 1876 del 13.12.2017	01.01.2018	Art. 2 lett. i, Art. 5 titolo, Art. 5 cpv. 1 e 2	modificata modificato modificati
USPS / DD 1093 del 12.07.2021	12.07.2021	Art. 2 lett. g	modificata
USPS / DD 1425 del 17.08.2022	17.08.2022	Art. 2 cpv. 1 lett. b, Art. 3 cpv. 1, Art. 4 cpv. 1, Art. 4 cpv. 1 lett. a, Art. 4 cpv. 1 lett. b e c, Art. 4 cpv. 1 lett. d, Art. 8 cpv. 1, Art. 8 cpv. 1 lett. a e b	modificata modificato modificato abrogata modificate nuova modificato modificate
USPS / OA 2208 del 12.12.2025	01.01.2026	Art. 1 cpv. 2 Art. 2 cpv. 1 lett. b e f Art. 2 cpv. 1 lett. j Art. 7 cpv. 2	inserito modificato inserito inserito